



POLIZIA DI STATO

**POLIZIA POSTALE E
DELLE COMUNICAZIONI**

**“Comportamenti illeciti e
pericoli”**

LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

Specialità della Polizia di Stato
nata nel 1981 con la riforma della
Polizia di Stato.

Diffusione sul territorio nazionale:

- 20 Compartimenti;
- 80 Sezioni.



Attività dei COMPARTIMENTI e delle SEZIONI 1/2

- **Contrasto alla clonazione e utilizzo indebito delle Carte di Credito**
- **Contrasto ai reati perpetrati attraverso i sistemi di comunicazione (diffamazione, molestie, minacce, ecc.)**
- **Tutela del diritto d'autore e controllo delle frequenze**
- **Contrasto al fenomeno delle truffe on line e nei sistemi di e-commerce ed aste online**




Attività dei COMPARTIMENTI e delle SEZIONI 2/2

- Computer Forensic
- Supporto tecnico ad altre Forze di Polizia
- Pubbliche relazioni (seminari – convegni – workshop – interventi formativi per le scuole – P.A. - realtà industriali – genitori)



- Contrasto Reati Informatici
- Monitoraggio rete Internet
- Contrasto Pedopornografia





I Social Network



PER SEMPRE... O QUASI:

- Quando inserisci i tuoi dati personali su un sito di social network, ne perdi il controllo. I dati possono essere registrati da tutti i tuoi contatti e dai componenti dei gruppi cui hai aderito, rielaborati, diffusi, anche a distanza di anni.
- A volte, accettando di entrare in un social network, concedi all'impresa che gestisce il servizio la licenza di usare senza limiti di tempo il materiale che inserisci on-line..., le tue foto, le tue chat, i tuoi scritti, i tuoi pensieri.

DISATTIVAZIONE O CANCELLAZIONE?

- Se decidi di uscire da un sito di social network spesso ti è permesso solo di “disattivare” il tuo profilo, non di “cancellarlo”. I dati, i materiali che hai messo on-line, potrebbero essere comunque conservati nei server, negli archivi informatici dell'azienda che offre il servizio. Leggi bene cosa prevedono le condizioni d'uso e le garanzie di privacy offerte nel contratto che accetti quando ti iscrivi.

Il presente accordo è stato redatto in inglese (Stati Uniti). In caso di conflitto tra qualsiasi delle versioni tradotte del presente accordo e la versione in lingua inglese, sarà quest'ultima a prevalere. La Sezione contiene alcune modifiche alle condizioni generali per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti.

Data dell'ultima revisione: 8 giugno 2012.

Informazioni aziendali

Il sito Web all'indirizzo www.facebook.it e i servizi messi a disposizione in queste pagine sono offerti

Facebook Ireland Limited

Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irlanda

http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=impressum_contact o impressum-support@support.facebook.com

Consiglio di amministrazione: Cipora Herman, Theodore Ullyot

Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità

Questa Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità ("Dichiarazione", "Condizioni" o "DDR") è stata estratta dai [Principi di Facebook](#) e regola la nostra relazione con gli utenti e con chiunque interagisca con Facebook. L'utilizzo o l'accesso a Facebook comporta l'accettazione della presente Dichiarazione, che viene aggiornata di tanto in tanto in conformità con la Sezione 14 più avanti. Inoltre, alla fine di questo documento, sono disponibili risorse che possono aiutare gli utenti a capire il funzionamento di Facebook.

2. **Condivisione dei contenuti e delle informazioni**

L'utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e può controllare in che modo possono essere condivise mediante le [impostazioni sulla privacy](#) e le [impostazioni delle applicazioni](#). Inoltre:

1. Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video ("Contenuti IP"), l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle [impostazioni sulla privacy](#) e alle [impostazioni delle applicazioni](#): l'utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook ("Licenza IP"). La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.
2. Quando l'utente elimina Contenuti IP, questi vengono eliminati in modo simile a quando si svuota il cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come copie di backup per un determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri).
3. Quando l'utente usa un'applicazione, questa può richiedere l'autorizzazione dell'utente per accedere a contenuti e informazioni condivise da altri. Le applicazioni devono rispettare la privacy dell'utente, ed è l'accordo accettato al momento dell'aggiunta dell'applicazione che controlla il modo in cui l'applicazione può utilizzare, archiviare e trasferire i contenuti e le informazioni. Maggiori informazioni sulla Piattaforma, incluse quelle riguardanti il controllo sulle informazioni che gli altri utenti possono condividere con le applicazioni, sono disponibili nella nostra [Normativa sull'utilizzo dei dati](#) e alla [Pagina della Piattaforma](#).
4. Quando l'utente pubblica contenuti o informazioni usando l'impostazione "Pubblica", concede a tutti, anche alle persone che non sono iscritte a Facebook, di accedere e usare tali informazioni e di associarle al suo profilo (ovvero al suo nome e alla sua immagine).
5. I commenti o i suggerimenti degli utenti relativi a Facebook sono sempre benvenuti. Tuttavia, l'utente deve essere al corrente del fatto che potremmo usarli senza alcun obbligo di compenso nei suoi confronti (allo stesso modo in cui l'utente non è obbligato a fornirli).

Per riflettere...

LE LEGGI APPLICATE:

- La maggior parte dei siti di social network ha sede all'estero, e così i loro server. In caso di disputa legale o di problemi insorti per violazione della privacy, non sempre si è tutelati dalle leggi italiane ed europee.

CHI PUÒ FARE COSA:

- Il miglior difensore della tua privacy sei tu.
- Rifletti bene prima di inserire on-line dati che non vuoi vengano diffusi o che possano essere usati a tuo danno. Segnala al Garante della Privacy le eventuali violazioni affinché possa intervenire a tua tutela.

LA PRIVACY DEGLI ALTRI :

- Quando metti on-line la foto di un tuo amico o di un familiare, quando lo “tagghi” (inserisci, ad esempio, il suo nome e cognome su quella foto), domandati se stai violando la sua privacy. Nel dubbio chiedi il consenso.

Per riflettere...

- **NON SONO IO!**
- Attenzione ai falsi profili.
- Basta la foto, il nome e qualche informazione sulla vita di una persona per impadronirsi on-line della sua identità. Sono già molti i casi di attori, politici, persone pubbliche, ma anche di gente comune, che hanno trovato su social network e blog la propria identità gestita da altri.
- **Attenzione** ciò che molti giovani ritengono uno “scherzo” per il codice penale si chiama “sostituzione di persona” e se vengono scritte frasi ingiuriose o diffamatorie si configurano altre ipotesi di reato.

Ti sei mai chiesto?

- 1) Se sapessi che il vicino di casa o il tuo professore potrebbero leggere quello che hai inserito on-line, scrivaresti le stesse cose e nella stessa forma?
- 2) Sei sicuro che le foto e le informazioni che pubblichi ti piaceranno anche tra qualche anno?
- 3) Prima di caricare/postare la “foto ridicola” di un amico, ti sei chiesto se a te farebbe piacere trovarti nella stessa situazione?
- 4) I membri dei gruppi ai quali sei iscritto possono leggere le tue informazioni personali?
- 5) Sei sicuro che mostreresti “quella” foto anche al tuo nuovo ragazzo/a?
- 6) Sai che le società di selezione del personale cercano informazioni sui candidati utilizzando i principali motori di ricerca on-line?

Diffamazione in Internet

- Reato aggravato ai sensi dell'art 595 comma III c.p..
- Internet è considerato un mezzo particolarmente potente.
- Diffusione istantanea, su scala mondiale.
- Non necessariamente il reato cessa con l'oscuramento del sito Web in questione, in quanto i dati sono riproducibili virtualmente all'infinito.
- Aggravante della diffamazione perché realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perché idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di soggetti.
- Perché il **reato** si realizzi è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l'offesa alla **reputazione** di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (c.d. dolo generico).

Diffamazione in Internet

- È un reato istantaneo che si consuma con la "comunicazione a più persone". Trattandosi ad esempio di un forum, tale elemento si realizza con il postare il proprio messaggio e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Cass. pen. Sez. V, 21/06/2006, n. 25875).
- Da sottolineare come si configuri anche nel caso in cui il sito non fosse pubblico ma richiedesse una registrazione per leggere i messaggi.

Diffamazione in Internet

Chi ne è responsabile (Imputabilità):

- La responsabilità penale è personale, pertanto l'hosting provider che consente agli utenti di accedere ad un newsgroup non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori. Ciò in quanto il provider si limita a mettere a disposizione degli utenti lo "spazio virtuale" dell'area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti (Trib. Lucca, 20/08/2007).
- L'autore di messaggi su forum o newsgroup che con i suoi commenti critici prodotti o servizi, utilizzando un linguaggio educato, non denigratorio o insinuante senza la volontà e la consapevolezza di offendere, non potrà temere nessun tipo di azione legale rientrando la sua condotta nelle libertà di espressione e di critica garantite dal dettato costituzionale.

Diffamazione in Internet – Effetti nel mondo reale

Facebook, messaggio, lesione dell'onore, risarcimento.

Tribunale Monza, sez. IV civile, sentenza 02/03/2010 nr. 770.

“E’ risarcibile il danno non patrimoniale derivante da messaggio scritto su <facebook> idoneo a ledere reputazione e/o decoro e/o onore.”.

Diffamazione in Internet – Effetti nel mondo reale

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12/03/2009 da F. B. nei confronti di T. P., così provvede:

- 1) condanna T. P. al pagamento, in favore di F.B., della somma di € 15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo;
- 2) lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella misura di € 4.400,58 (di cui € 186,58 per esborsi, € 1.214,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Diffamazione in Internet – Effetti nel mondo reale

Con sentenza nr. 38912/2012, il G.I.P. Pirati ha sancito nuovamente il principio secondo il quale “i confini del lecito e del vietato sono identici in Internet e nel resto del mondo” (Cass., Sez V, 11.6-29/07/2012, nr. 30065).

I fatti: con richiesta di rinvio a giudizio M.R. veniva chiamata in causa con l'accusa di avere commesso il reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p., pubblicando su <facebook> messaggi offensivi contro il suo ex datore di lavoro, G.P., nonché contro il centro estetico di cui quest'ultimo era titolare.

Il querelante a sua volta lamentava che, dopo il licenziamento, la ex dipendente non solo aveva pubblicato messaggi sulla bacheca del proprio profilo <facebook> dal contenuto volgare e dal tenore chiaramente denigratorio a proposito della professionalità del centro estetico presso il quale aveva prestato servizio, sconsigliando a chiunque di frequentarlo, ma anche a sfondo razziale nei confronti del suo ex datore di lavoro, straniero.

Diffamazione in Internet – Effetti nel mondo reale

Il Giudice afferma ancora che l'uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione del profilo professionale di G.P. integra sicuramente gli estremi della diffamazione alla luce del carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, qualificando ulteriormente come mezzo pubblico la bacheca di <facebook>.

Gli sfoghi su <facebook> di M.R. le sono costati un risarcimento di € 3.000,00 (pena ridotta di un terzo per effetto della scelta del rito abbreviato), oltre alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile di € 1.000,00.

Cosa accade nel mondo reale

CORRIERE DELLA SERA



ROMA - Il caso del 16enne romano buttatosi dalla finestra di una scuola alla periferia sud della capitale, mercoledì 29 maggio. Quello del 15enne suicidatosi perchè deriso sul web dai compagni in quanto ritenuto gay, nel novembre scorso. E il

dramma della ragazzina di Novara, 14 anni, che si è tolta la vita in gennaio gettandosi da un balcone perchè perseguitata da coetanei sui social network Twitter e Facebook. Non sono che gli ultimi tragici episodi che sottolineano la nuova minaccia per gli adolescenti: il cyber bullismo. «La maggior parte dei ragazzi oggi ritiene che il cyber bullismo sia la minaccia più grave a cui possano andare incontro», spiega Rafaela Milano, direttore progetti Italia-Europa per Save the Children.


TECNOLOGIE E DEVIANZE SOCIALI

Suicidi e depressione a causa del Web emergenza cyberbullismo nel Lazio

La Polizia postale: denunce aumentate del 40%. Ma il 42% dei giovani si ritiene «non perseguibile»

Cosa accade nel mondo reale

#RipCarolina: 14enne suicida a Novara, gli amici lanciano hashtag su Twitter: "Uccisa dal bullismo" (TWEET, FOTO)



Cyberbullismo

Il cyberbullismo (ovvero "bullismo" online) è il termine che indica atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come i social network (facebook, ecc...), l'e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari, ecc...

Tale fenomeno si presenta quando un “aggressore” invia messaggi online violenti e volgari (vedi "flame") mirati a suscitare violente discussioni in un forum; spedisce ripetutamente messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno; parla di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network; ottiene la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; esclude deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione; ecc...

Qualche consiglio...

- 1) Informate i vostri genitori, fratelli, parenti della situazione.
- 2) Anche se non siete la vittima del “bullo” preoccupatevi di segnalare quanto sta accadendo ad un adulto di riferimento, in modo che quest’ultimo possa informare i parenti della vittima, gli insegnanti o le forze dell’ordine.
- 3) Non rendetevi “complici” del bullo isolando la vittima o rimanendo indifferenti ai soprusi commessi.

Cosa accade nel mondo reale

Lunedì, 09 Settembre 2013

ECO DI BIELLA .it

FONDATO NEL 1947 - IN EDICOLA LUNEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO

Adescava i ragazzini sul web: condannato

Foto hard e ricatti in cambio di sesso della finta bionda

E' stato condannato a due anni e mezzo dal Tribunale di Torino (con il pubblico ministero che ne aveva chiesti tre), il ventenne biellese che attraverso tre profili fasulli adescava ragazzini sul web - di norma attraverso il noto social network Facebook - fingendosi donna, ovviamente attraente, dalle forme provocanti e ritratta spesso e volentieri senza veli. Il passo successivo era quello di invitarli su Messenger o su un'altra video chat, dove li convinceva a spogliarsi. Nel frattempo registrava dei video a luci rosse. L'obiettivo era quello di ottenere dai nuovi amici virtuali degli incontri hard reali e cioè delle prestazioni sessuali. E chi si rifiutava? Riceveva minacce e ricatti. A tirare le fila delle indagini è stata la Polizia postale di Biella (foto) al termine di un'inchiesta denominata "Fake" (falso).



Qualche consiglio...

- 1) Diffidate sempre e proteggete la vostra intimità.
- 2) Non riprendetevi e non fatevi riprendere in atteggiamenti intimi.
- 3) Non pubblicate foto o filmati con atti sessuali (casi di ex-fidanzati).
- 4) Non accettate denaro in cambio di foto durante atti sessuali.
- 5) Non prestare mai a nessuno il tuo cellulare.

e per finire...

Questi sono i nostri recapiti:

Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni

Biella - via Sant'Eusebio nr. 5a

Tel. 015-3590530 e fax 015-3590685

Email: sez.polpost.bi@pecps.poliziadistato.it

Polizia di Stato www.poliziadistato.it

